

OIKOS S.P.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

1. Definizioni

Al fine di consentire una corretta e agevole lettura del presente documento, deve premettersi che nello stesso le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

1. “attività a rischio di reato”: il processo, l’operazione, l’atto, o l’insieme di operazioni e atti che possono esporre Oikos s.p.a. al rischio di commissione di un reato;
2. “CCNL”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti;
3. il “Codice Etico”: il documento, ufficialmente approvato dal vertice della Società in uno al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG), che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata;
4. “d. lgs. n. 231/2001” o “Decreto”: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140 e ss.mm.ii.;
5. “destinatari”: gli organi societari (amministratori e sindaci), i dipendenti, i mandatarî, i procuratori, i collaboratori a qualsiasi titolo e ogni altro soggetto con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari;
6. “dipendenti”: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
7. “linee guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001, pubblicate dalla associazione di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello;
8. “modello di organizzazione, gestione, e controllo ai sensi del d. lgs. n. 231/2001” o “Modello” o “MOG”: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto;
9. “organismo di vigilanza” o “OdV”: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di provvedere all’aggiornamento dello stesso;

10. “partner”: tutti i soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
11. “personale”: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli stagisti ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società;
12. “personale apicale”: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, gli amministratori delegati i direttori generali, gli eventuali institori, i procuratori;
13. “personale sottoposto ad altrui direzione”: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del personale apicale.
14. “protocollo”: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati;
15. “reati” o il “reato”: l'insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal Decreto;
16. “sistema disciplinare”: l'insieme delle misure sanzionatorie – adottate in un uno con il presente documento – applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;
17. “Società”: Oikos S.p.A. (anche semplicemente Oikos).

2. Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: la responsabilità amministrativa degli enti ed elaborazione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo.

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per la commissione di illeciti penali. In ragione di tale disciplina, gli enti forniti di personalità giuridica (così come le società e associazioni anche prive di personalità giuridica) sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio¹ da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di

¹ Sul punto cfr. Cass. pen. II, 27 settembre 2016, n.52316, secondo cui “*in tema di responsabilità amministrativa degli enti, l'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i predetti termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, ed evocano criteri concorrenti, ma alternativi: il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, per effetto di un indebito arricchimento prefigurato, ma non necessariamente realizzato, in conseguenza dell'illecito; il riferimento al vantaggio valorizza, invece, un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post quanto*

direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; dalle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; e dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi (artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2001).

I reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente sono individuati dal medesimo decreto legislativo che – nella versione vigente – include tra questi²:

- la malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis*), l'indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) nonché la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), cfr. art. 24 d.lgs n. 231/2001;

- la falsità in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.); l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.); l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); l'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.); il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.); nonché la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.), cfr. art. 24-*bis*, d.lgs. n. 231/2001;

- l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.); l'associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.); lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); l'associazione finalizzata al sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74,

all'obbiettivo conseguimento di esso a seguito della commissione dell'illecito presupposto, pur in difetto della sua prospettazione ex ante".

² Per l'indicazione analitica di tutte le fattispecie di reato che ricadono nell'ambito di operatività del d.lgs. n. 231/2001– elencate sinteticamente *infra*, pagg. 1-7 – v. la scheda allegata al MOG al n. 6.

dpr. n. 309/1990); tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; l'associazione finalizzata all'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ad eccezione di alcune categorie (art. 407, c. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.), cfr. art. 24-ter, d.lgs. n. 231/2001;

- la concussione (art. 317 c.p.); la corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) e la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), anche aggravate (art. 319-bis c.p.); la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il peculato, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.); il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), cfr. art. 25, d.lgs. n. 231/2001;

- la falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); l'alterazione di monete (art. 454 c.p.); la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); la falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), cfr. art. 25-bis, d.lgs. n. 231/2001;

- la turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); l'illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); le frodi contro le industrie nazionali (art. 514); la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), cfr. 25-bis.1, d.lgs. n. 231/2001;

- le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), anche di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); le false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); l'impedito controllo (art. 2625); l'indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); l'aggiotaggio (art. 2637 c.c.); l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); cfr. art. 25-ter, d.lgs. n. 231/2001;

- le associazioni sovversive (art. 270 c.p.); l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); l'attività di assistenza agli associati nelle due ipotesi di reato sopra richiamate (art. 270-ter c.p.); l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 - quater.1 c.p.); l'addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.); la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) le condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); l'attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); gli atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); gli atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); l'istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo del Titolo I, Libro II, c.p. (art. 302 c.p.); la cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); la cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); la banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); l'impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, l. n. 342/1976); il danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, l. n. 342/1976); i delitti previsti dall'art. 3, l. n. 422/1989; i delitti posti in violazione dell'art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999, cfr. art. 25-*quater*, d.lgs. n. 231/2001;

- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.); cfr. art. 25-*quater*.1, d.lgs. n. 231/2001;

- la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); la pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); la tratta di persone (art. 601 c.p.); l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); l'adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), cfr. art. 25-*quinquies*, d.lgs. n. 231/2001;

- l'abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d. lgs. n. 58/1998); la manipolazione del mercato (art. 185, d. lgs. n. 58/1998), cfr. art. 25-*sexies*, d.lgs. n. 231/2001;

- l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590-583 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cfr. art. 25-*septies*, d.lgs. n. 231/2001;

- la ricettazione (art. 648 c.p.); il riciclaggio (art. 648-bis c.p.); l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); l'autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.), cfr. art. 25-*octies*, d.lgs. n. 231/2001;

- la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, c. 1, lett. *a-bis*, l. n. 633/1941); i reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, c. 3, l. n. 633/1941); l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, c. 1, l. n. 633/1941); la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; l'estrazione o il reimpiego della banca dati; la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, c. 2, l. n. 633/1941); l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter*, l. n. 633/1941); la

manca comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, l. n.633/1941); la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, l. n. 633/1941), cfr. art. 25-*nonies* d.lgs. n. 231/2001;

- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), cfr. art. 25-*decies* d.lgs. n. 231/2001;

- l'inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); il disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.); il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); i reati associativi aggravati per motivi ambientali (art. 452-*octies* c.p.); l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137 , d.lgs n. 152/2006); l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. n. 152/2006); l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, d.lgs. n. 152/2006); le false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, d.lgs. n. 152/2006); il traffico illecito di rifiuti (art. 259, d.lgs. n. 152/2006); le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-*quaterdecies* c.p.); le false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; l'alterazione o inserimento un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, d.lgs. n. 152/2006); la violazione di valori limite di emissione o di prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione; il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, d.lgs. n. 152/2006); l'importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; violazioni di prescrizioni, utilizzo difforme, detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 1, c 1, art. 2, c 1 e 2, art. 3-*bis* e art. 6, c. 4, l. n. 150/1992); le violazioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c. 6, l. n. 549/1993); il versamento o sversamento in mare di sostanze inquinanti (artt. 8 e 9, d.lgs. n. 202/ 2007), cfr. art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001;

- l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-*bis* e art. 12, c. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. n. 286/1998), art. 25-*duodecies*, d.lgs. n. 231/2001;
- la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.), cfr. art. 25-*terdecies*, d.lgs. n. 231/2001;
- la frode in competizioni sportive, e l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 1 e 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401), cfr. art. 25-*quaterdecies*, d.lgs. n. 231/2001;
- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzione di documenti contabili, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, artt. 2, 3, 8, 10 e 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), cfr. art. 25-*quingiesdecies*, d.lgs. n. 231/2001;
- la commissione sotto forma di reato transnazionale dei reati di: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, dpr n. 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, dpr 9 ottobre 1990, n. 309); violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. n. 286/1998), cfr. artt. 3 e 10, l. n. 146/2006).

L'art. 26, d.lgs. n. 231/2001, inoltre, dispone che le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto si applicano – in misura ridotta da un terzo alla metà – anche alle ipotesi di delitto tentato³. La stessa disposizione specifica che, però, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

³ Il tentativo si configura come fattispecie in cui la sfera oggettiva è rimasta incompleta, perché, al di là della volontà colpevole, l'ipotesi delittuosa prevista dalla disposizione è stata realizzata solo in parte. Tale situazione è punibile al ricorrere di due requisiti: idoneità e univocità. Per idoneità, s'intende che gli atti posti in essere dal soggetto devono essere in grado di causare offesa al bene giuridico tutelato. Deve ovviamente trattarsi di atti tipici della fattispecie tentata. Il giudizio sull'idoneità deve essere effettuato *ex ante*, ovvero avendo a riguardo del momento in cui la condotta viene posta in essere (se la valutazione venisse compiuta *ex post*, non ci sarebbe mai tentativo punibile), e in concreto, poiché l'adeguatezza dell'atto al reato tipico va considerata in rapporto al contesto fenomenico in cui si inserisce (si pensi al bicchiere d'acqua zuccherata, di norma innocuo, fatale per un diabetico). Per quanto attiene all'univocità, questa indica, per un verso, che l'azione o l'omissione devono far trasparire con certezza l'intento delittuoso (es. mettersi una pistola in tasca non indica la volontà di sparare come uccidere) e, per altro verso, che le modalità di attuazione devono integrare in maniera non equivoca un fatto tipico o costituire almeno un atto collegato e di anticipazione certa di fatti rientrati nel disegno criminoso del soggetto. Affinché si abbia delitto tentato, è necessario che l'azione tipica si stata iniziata ma non sia giunta a compimento (si pensi al soggetto che prende la mira, ma viene disarmato prima di sparare) oppure la condotta sia stata portata a compimento, ma l'evento non si è poi verificato (si pensi al soggetto che spara,

Ciò premesso, poiché il reato d'impresa si verifica in una struttura organizzata, il Decreto al fine di prevenire e ridurre la commissione dei reati d'impresa – è orientato a favorire l'adozione, o comunque l'implementazione, di regole di comportamento interne che orientino l'agire dell'organizzazione aziendale verso la prevenzione del rischio-reato e dunque, in direzione della legalità.

A tal fine, l'art. 6, d.lgs. n. 231/2001 prevede che – se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale – *«l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione [d'ora in poi, MOG] idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo a ciò preposto».* La disposizione prevede altresì che *«in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i [MOG] devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».* È inoltre stabilito che i MOG prevedano *«a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5 [...] di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato [...] sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».* Infine,

ma non colpisce la sua vittima). Nel primo caso si parla di tentativo incompiuto, nel secondo di tentativo compiuto. Il tentativo non è ammissibile nei delitti colposi (per l'incompatibilità tra la mancanza di volontà delittuosa e l'idoneità e univocità degli atti in cui si sostanzia il delitto tentato) nelle contravvenzioni, nei delitti di attentato (poiché quanto richiesto per configurarsi tentativo punibile è già sufficiente alla consumazione del delitto), nei reati di pericolo, e nei delitti preterintenzionali.

sotto il profilo metodologico, la stessa disposizione ha precisato che i MOG «possono essere adottati [...] sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che [...] può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

Sotto altro profilo, l'art. 7, d.lgs. n. 231/2001 ha specificato che – nel caso di reato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) – *«l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza», ma ha affermato che «in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».* A tal fine è stato quindi precisato che il modello deve prevedere *«in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio»* e che l'efficace attuazione del modello richiede *«una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni [o] quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»* e *«un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

3. Il Modello operativo di gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 di Oikos

Oikos s.p.a. intende assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel pieno rispetto della legge e a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative di tutti i suoi *stakeholders* – in primis degli azionisti e dei dipendenti – nonché dei territori ove esercita la propria attività.

A tal fine la Società, anche in considerazione delle peculiarità del proprio *business*, intende dotarsi di un efficace sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, agenti, rappresentanti, partner d'affari e altri collaboratori esterni.

a) Le finalità del MOG adottato da Oikos

Attraverso l'adozione del presente MOG, Oikos intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere consapevoli i destinatari del MOG – ed in particolar modo amministratori, dirigenti e dipendenti di Oikos s.p.a. – dell'esigenza di un puntuale rispetto delle regole, dei protocolli e delle procedure ivi previste;

- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è condannata da Oikos s.p.a. in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società si attiene nell'esercizio della propria attività, così come specificati nel Codice Etico;
- informare tutti i destinatari del MOG sulle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società dall'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso MOG.

b) Note di metodo per la costruzione del modello

Per la predisposizione del Modello, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida di Confindustria:

- si sono identificate le attività sensibili, mediante l'esame della documentazione aziendale, nonché attraverso una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale al fine di identificare e valutare il concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso fine, in occasione di tali colloqui, si sono altresì acquisite informazioni sulla storia dell'ente, con particolare riferimento all'eventuale esistenza di procedimenti penali a carico dei componenti degli organi societari o dei dipendenti per fatti inerenti le attività societarie. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;

- si sono, quindi, considerate le diverse unità organizzative della Società, correlandole – in funzione delle relative attribuzioni – alle diverse fattispecie di reato previste dal d.lgs. n. 231/2001, si è valutata/declinata l'esposizione di ciascuna di esse al rischio/reato con indicazione delle procedure adottate dalla Società per prevenire il verificarsi del reato in questione (cd. "attività a rischio di reato"). L'attività di mappatura (che ha portato alla definizione della cd. Matrice delle aree e delle attività a rischio di reato, v. *infra sub* 8 e all. 4), ha quindi consentito l'identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di reato; l'individuazione, nell'ambito dell'area di riferimento, delle attività sensibili nel corso delle quali potrebbe verificarsi il rischio di reato; le fattispecie di reato che potrebbero interessare l'area e l'attività individuata; gli esempi di modalità di realizzazione del reato; la valutazione dei rischi di reato.

- si sono quindi individuati i cd. processi sensibili, cioè i procedimenti durante i quali si potrebbero realizzare condizioni, circostanze e mezzi per la commissione di reati, anche

in via strumentale alla concreta realizzazione delle fattispecie previste dal d.lgs. n. 231/2001.

- si sono disegnatte ed implementate le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal d.lgs. n. 231/2001, alla luce e in considerazione delle Linee Guida di Confindustria, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo finanziario nelle attività a rischio;

- si sono definiti i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata, come già indicato nelle Linee Guida di Confindustria, da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, ovvero, con riferimento ai reati colposi, da un sistema di prevenzione tale per cui la eventuale realizzazione della condotta illecita avvenga nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001. I protocolli sono stati ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.

c) Caratteristiche salienti del modello

Il Modello adottato coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, con l'obiettivo di gestire correttamente le possibili situazioni di rischio e di conflitto di interesse. In particolare, il sistema dei controlli coinvolge, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'OdV, e tutto il personale.

Il Modello è un sistema strutturato e organico di processi, procedure e attività di controllo (preventivo ed *ex post*), che ha l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione attraverso procedure.

Come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, il Modello formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

In particolare, le procedure manuali e informatiche sono sempre tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo e adeguati livelli di

sicurezza. Inoltre, nell'ingegnerizzazione dei processi, laddove possibile, è stata introdotta la separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio e sono stati considerati e garantiti i principi di trasparenza e verificabilità.

Per quanto concerne la gestione finanziaria, sono sempre adottati protocolli preventivi fra cui l'abbinamento firme e procedure che regolano l'utilizzo di mezzi di pagamento, frequenti riconciliazioni, supervisione e snodi autorizzativi, separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni.

Per ciò che concerne la gestione operativa, i controlli *ex ante* si estrinsecano nell'utilizzo sistematico dell'abbinamento firme e nell'autorizzazione di pagamenti legati a fatture coerenti con i predetti ordini.

Con specifico riferimento ai poteri autorizzativi e di firma, questi sono stati assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, ove richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. In ogni caso, in funzione dell'attuale MOG, a nessuno sono attribuiti poteri illimitati e sono sempre adottati idonei accorgimenti affinché i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

In quest'ottica nessuno può gestire in autonomia un intero processo e per ogni operazione è richiesto un adeguato supporto documentale (o informatico per i processi automatizzati) su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Per quanto concerne gli aspetti di "controllo" il Modello, oltre a prevedere l'istituzione di un autonomo ed indipendente organismo di controllo (OdV), garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con il già esistente sistema dei controlli interni, facendo patrimonio delle esperienze maturate.

Il Modello non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma mira a fornire maggiori garanzie circa la conformità delle prassi e delle attività aziendali alle norme del Codice Etico e della normativa aziendale che ne declina i principi nella disciplina delle attività a rischio di reato. Infine, sempre in tema di controlli, il Modello prevede l'obbligo di documentare (eventualmente con la redazione di verbali) l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli effettuati.

Infine, le azioni di comunicazione e formative previste dal Modello consentono:

- al personale, quale potenziale autore dei reati, di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della totale e assoluta disapprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;

- alla Società di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività

4. La struttura del Modello operativo di gestione e controllo di Oikos s.p.a.

Il Modello si compone, innanzitutto, della presente Parte Generale, nella quale sono illustrati la funzione e i principi del Modello e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali ovvero l'OdV, i principi generali del sistema di controllo interno, il Sistema Disciplinare, e le regole per la formazione del personale e la diffusione del Modello.

La Parte Generale del MOG di Oikos s.p.a. inoltre è quindi integrata dai seguenti allegati.

- a) il Codice Etico di Oikos s.p.a. (all.1);
- b) il regolamento essenziale dell'Organismo di Vigilanza di Oikos s.p.a. (all. 2);
- c) il sistema disciplinare di Oikos s.p.a. (all.3);
- d) la matrice delle attività a rischio di reato di Oikos s.p.a. (all.4);
- e) lo schema analitico delle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs n. 231/2001(all. 5).

Il Modello, infine, si completa di una Parte Speciale, articolata per tutti gli ambiti di operatività della società, che tiene conto di tutte le ipotesi di reato rilevanti in considerazione dell'attività specificamente svolta da Oikos s.p.a.

Art.	Rubrica	Tema	P. S.
24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Rapporti con la P.A. e autorità giudiziaria	2
25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Rapporti con la P.A. e autorità giudiziaria	2
25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Rapporti con la P.A. e autorità giudiziaria	2
25 ter	Reati societari	Societari e market abuse	2
25 sexies	Abusi di mercato	Societari e market abuse	2
25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Personalità individuale	2
25-terdecies	Razzismo e xenofobia	Razzismo e xenofobia	2
25 bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Falsità, industria e commercio diritto d'autore	2
25 bis 1	Delitti contro l'industria e il commercio	Falsità, industria e commercio diritto d'autore	2
25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Falsità, industria e commercio diritto d'autore	2
24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Informatici	2
24 ter	Delitti di criminalità organizzata	Criminalità organizzata, terrorismo e riciclaggio	2
25 quater	Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	Criminalità organizzata, terrorismo e riciclaggio	2

25 octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita	Criminalità organizzata, terrorismo e riciclaggio	2
25 septies 25 duodecies	Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Sicurezza lavoro e ambiente	2
25 undecies 192 c. 4 T.U. ambiente	Reati ambientali Abbandono di rifiuti	Ambiente	2
25 quaterdecies	Frode in competizione sportive, gioco e scommesse illegali	Gioco e scommesse	2
25 quinquiesdecies	Reati tributari	Fiscali	2

5. Il Codice Etico

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, la Società adotta un Codice Etico che costituisce parte integrante del MOG e i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del medesimo Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice Etico adottato dalla Società è un documento di portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale”, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

La Società è impegnata ad un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice Etico.

Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del Codice Etico, in particolare, la Società garantisce un adeguato supporto al fine di una adeguata e corretta interpretazione mediante l'organizzazione di incontri formativi e informativi.

La violazione del Codice Etico comporta l'irrogazione di sanzioni secondo il sistema di cui *infra sub* 7 (v. anche all. 3).

Sarà cura degli Organi Sociali, anche su impulso e cura dell'OdV, provvedere al periodico aggiornamento e ampliamento del Codice Etico sia per adeguarlo alle eventuali novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

6. L'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 231/2001 richiede – quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa – che il compito di vigilare sul funzionamento

e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo: l'OdV.

Secondo le Linee Guida, i compiti dell'OdV possono così schematizzarsi:

a) vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra le varie attività gestionali ed il modello istituito;

b) disamina in merito all'adeguatezza del modello, in ordine alla capacità di prevenire i comportamenti illeciti;

c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti del Modello e della sua idoneità a perseguire le finalità alle quali è destinato;

d) cura dell'aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti mediante la presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;

e) monitoraggio continuo, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza afferiscono, per un verso, l'attività di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, nonché, per altro verso, le attività di vigilanza e controllo a cui esso è preposto.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'OdV ha competenza esclusiva in merito:

a) alle modalità di convocazione;

b) alle modalità di organizzazione delle riunioni, incluso il calendario delle stesse;

c) alle modalità di deliberazione e verbalizzazione delle riunioni, o della partecipazione a riunioni con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale;

d) alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;

e) alle modalità di coordinamento con il Consiglio di Amministrazione, con il Collegio Sindacale, nonché di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo stesso;

f) alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

a) ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;

b) può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio budget iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;

c) può, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio di tutte le strutture della Società;

d) allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi della collaborazione di particolari professionalità reperite all’esterno della Società, utilizzando allo scopo il proprio budget di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all’OdV operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;

e) può, fatte le opportune indagini e accertamenti e sentito l’autore della violazione, segnalare l’evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l’iter di formale contestazione e l’irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l’OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l’istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l’OdV e gli Organi Sociali.

A tal fine l’OdV relaziona al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

a) periodicamente, preferibilmente con cadenza trimestrale, per riferire in merito all’attività svolta;

b) annualmente, con una relazione di carattere informativo avente ad oggetto lo stato di attuazione e l’efficacia del Modello e, in particolare, (i) l’attività di vigilanza svolta dall’OdV nel periodo di riferimento; (ii) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni, sia in termini di efficacia del Modello; (iii) gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L’OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l’efficace attuazione del Modello.

L’OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l’OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente.

L'art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2001 enuncia la necessità che il Modello preveda obblighi di informazione nei confronti dell'OdV. È dunque posto in capo ai dipendenti, ai direttori e agli amministratori della Società l'onere di riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita della Società stessa, nella misura in cui esse possano esporre Oikos s.p.a. al rischio di reato o comportare violazioni del presente Modello, nonché notizie relative al mancato rispetto delle regole del presente Modello e alla consumazione di reati.

In particolare, per agevolare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è istituita una casella di posta dedicata (odv@oikospa.com), alla quale possono essere inoltrare le comunicazioni elettroniche con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

L'OdV deve quindi valutare le segnalazioni ricevute, eventualmente ascoltando l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione documentando, con adeguata motivazione, i casi in cui non ritiene di dover procedere ad un'indagine interna.

Il Consiglio di Amministrazione di Oikos s.p.a. conferisce il ruolo di OdV a un organismo collegiale, i cui membri sono individuati periodicamente, in linea con le modifiche organizzative della Società.

In particolare, l'OdV si costituisce di componenti dotati delle caratteristiche di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità necessari al fine di assicurare la conoscenza adeguata della normativa nonché dei principali meccanismi di controllo necessari per poter svolgere in maniera corretta gli audit periodici e l'aggiornamento periodico del presente modello.

Con particolare riferimento ai requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza, al momento della presentazione della propria candidatura, i soggetti interessati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di (i) non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, o in rapporti di coniugio, parentela o affinità con i componenti degli organi sociali e del personale dipendente. Ai membri dell'OdV non vengono affidati compiti operativi, al fine di evitare che si formi identità tra l'organo controllante ed il soggetto controllato.

Quanto al requisito della professionalità, sono nominati quali componenti dell'OdV solo soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari. È inoltre garantito che almeno uno dei membri dell'OdV abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico.

Costituiscono cause di ineleggibilità/decadenza dalla carica di componente dell'OdV:

- trovarsi in una delle circostanze di cui all'art. 2382 e 2399 c.c.;

- aver riportato condanne, anche non definitive o derivanti da patteggiamento, per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001;

- la perdita dei requisiti richiesti di onorabilità e/o professionalità richiesti per ricoprire l'incarico;

In uno con il Modello è approvato il Regolamento essenziale dell'Organismo di Vigilanza che contiene *“le regole essenziali sull'organizzazione e il funzionamento dell'OdV”* (all. 2). È fatto salvo il potere dell'OdV di adottare un regolamento di dettaglio, in armonia con i principi e le regole stabiliti nel Regolamento essenziale e nel Modello, per disciplinare al meglio la propria attività, determinare le cadenze temporali dei controlli e individuare i criteri e le procedure di analisi.

7. Il Sistema Disciplinare

Al fine di garantire l'effettività del Modello e un'azione efficiente dell'OdV, Oikos s.p.a. – in uno con l'adozione del presente modello – istituisce un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei Protocolli e/o di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico, nonché delle procedure operative aziendali che regolano il funzionamento dei processi della Società.

Il sistema disciplinare (all. 3) costituisce parte integrante del Modello prevede sanzioni differenziate per i vari destinatari, in considerazione della diversa tipologia di rapporti. Il sistema, così come il MOG, si rivolge infatti al personale apicale, a tutto il personale dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare, ove possibile, e di carattere contrattuale/negoziale in tutti gli altri casi.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica le azioni degli Amministratori, Dipendenti e altri soggetti terzi in:

- a) comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale, quali a titolo di esempio: (i) violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali; (ii) violazione del Codice Etico; (iii) violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli;
- b) comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti

dell'amministratore e/o dipendente, quale l'adozione di comportamenti di cui alla lett.

a) diretti in modo non equivoco al compimento di un reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società, nonché reiterate violazioni alle procedure operative aziendali;

c) comportamenti tali da provocare grave nocimento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei reati, ovvero comportamenti di cui alle precedenti lett. a) e b) commessi con dolo.

8. Mappatura delle attività e redazione della matrice delle attività a rischio reato

Per la redazione del Modello, si sono considerate tutte le unità organizzative della Società, correlandole - in funzione delle relative attribuzioni - alle fattispecie di reato e declinandone in tal modo l'esposizione al rischio reato con indicazione delle possibili modalità di realizzazione dei reati (attività a rischio di reato).

All'esito di tale attività di mappatura si è definita la “*Matrice attività a rischio reato*” (all. 4) attraverso la quale sono state possibili:

- la preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di reato;

- l'individuazione delle modalità attuative del rischio/reato;

- la valutazione dei rischi di reato e, conseguentemente nel MOG, l'organizzazione di una serie di protocolli comportamentali mirati e progettati sulla base della consapevolezza dei rischi correnti.

L'analisi del rischio di reato è stata e dovrà essere effettuata periodicamente al fine di supportare le decisioni attinenti le politiche aziendali in materia di prevenzione dei reati e l'implementazione dei relativi protocolli preventivi.

Per l'analisi del rischio di reato si sono considerati e dovranno sempre considerarsi

- la reale probabilità che un evento illecito accada (probabilità);

- il possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto di reato, rilevante in funzione della gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato (gravità/impatto);

- il livello di misure preventive adottate dall'ente (vulnerabilità).

In considerazione di quanto detto, la valutazione del rischio discende dai seguenti fattori:

(a) minaccia: un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo caratterizzato da una frequenza di avvenimento che, in funzione della fattispecie di reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del reato stesso;

(b) vulnerabilità: mancanza di misure preventive che rende possibile l'accadimento di una minaccia e la conseguente realizzazione del reato;

(c) gravità/impatto: sanzione derivante dalla realizzazione di un reato.

Il rischio di reato, in conclusione, è la possibilità che un determinato reato si realizzi attraverso le modalità attuative che sfruttano le vulnerabilità rappresentate dalla mancanza delle misure preventive e da un clima etico negativo.

9. Formazione e informazione dei dipendenti e dei soggetti terzi.

La Società opererà al fine di garantire la massima conoscenza da parte del Personale, sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente *pro tempore* in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale apicale.

Le attività di informazione e formazione dovranno essere previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare a seguito dell'approvazione del presente documento è prevista:

a) una comunicazione iniziale a tutto il personale in forza allo stato circa l'adozione del presente documento;

b) successivamente, ai nuovi assunti dovrà essere consegnato un set informativo, contenente i riferimenti al Modello e ai relativi Protocolli, in conformità alle prassi aziendali adottate per altre normative, quali privacy e sicurezza delle informazioni;

c) i Dipendenti dovranno sottoscrivere apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione del MOG e dei suoi allegati;

d) una specifica attività di formazione dovrà essere pianificata con riferimento ai responsabili delle funzioni e dei servizi aziendali.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo,

è predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento (nella quale sono presenti e disponibili, oltre ai documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'OdV ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

Relativamente alla formazione con riguardo al contenuto del d.lgs. n. 231/2001, Oikos s.p.a. si impegna a garantire una formazione generale per tutto il personale aziendale e una formazione specifica nei confronti dei dipendenti che operano in specifiche aree a rischio reato. In entrambi i casi la partecipazione ai corsi è obbligatoria, dovendo i dipendenti essere sempre consapevoli dei rischi che loro stessi e la Società corrono nello svolgimento della loro attività.

Tale attività di formazione avrà ad oggetto i reati indicati nel d.lgs. n. 231/2001, nonché la condotta che ciascuna funzione è tenuta a rispettare al fine di scongiurare il verificarsi di tali reati. La Società assicura lo svolgimento di tali corsi verso il personale dipendente mediante l'attuazione di un programma di formazione definito dalla Società contestualmente all'adozione del presente Modello o, al più tardi, entro quindici giorni dalla nomina dell'OdV.

L'attività formativa sarà suddivisa in:

a) formazione generale dei dipendenti, rivolta ai neo assunti nonché a tutti i dipendenti all'atto dell'adozione del Modello ed avente quale obiettivo la comprensione del Codice Etico e dei principali elementi del Modello. La durata della formazione generale è almeno pari a 3 ore;

b) formazione specifica, rivolta esclusivamente al personale delle aree a rischio, avente durata diversa a seconda delle specifiche aree e comunque non inferiore a 2 ore e diretta a (i) illustrare la mappatura dei rischi nelle singole aree, (ii) definire le specifiche criticità di ogni area, (iii) illustrare i protocolli adottati dalla Società per prevenire le irregolarità, (iv) presentare l'organigramma delle singole aree;

c) aggiornamento periodico, con cadenza minima annuale, al fine di richiamare i contenuti di cui alle lettere a) e b) e verificare il mantenimento nel tempo del livello di consapevolezza dei dirigenti e dipendenti.

La partecipazione ai corsi di formazione predisposti per i dipendenti è obbligatoria. Spetterà al Responsabile del servizio Risorse Umane informare l'OdV circa l'adesione a tali corsi di formazione e, in caso di reiterata ingiustificata mancata partecipazione agli stessi, sarà irrogata una sanzione disciplinare comminata secondo i criteri indicati ai sensi del Sistema Disciplinare allegato al presente Modello.

I contenuti formativi verranno aggiornati in funzione delle modifiche normative e dell'aggiornamento del Modello. L'OdV verificherà periodicamente lo stato di attuazione del Piano di formazione, nonché la qualità del contenuto del Piano stesso.

Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori, consulenti e partner sono fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del MOG, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile sono sempre inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a impegnare i partner della Società al rispetto dei principi e delle regole previste dal Modello e dal Codice Etico, nonché a disciplinare le conseguenze dell'eventuale violazione dei suddetti obblighi, quali – ad esempio – clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a Protocolli del Modello.

10. Obblighi relativi all'adozione e all'aggiornamento del Modello

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 231/2001, l'adozione e l'efficace attuazione del MOG costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice della società, ovvero del Consiglio di Amministrazione di Oikos s.p.a.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto la responsabilità e quindi il potere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, i principi, le regole ed i protocolli enunciati nel presente documento. Sarà compito del vertice societario, inoltre, curare semestralmente – anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza di Oikos s.p.a. – la revisione/integrazione/aggiornamento del presente documento.

Sarà sempre responsabilità del CdA della Società – anche su impulso dell'OdV – attivarsi e agire per la piena attuazione del MOG, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione dello stesso.

Sarà inoltre compito del vertice della società – sempre coadiuvato dall'OdV – garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei Protocolli nelle aree aziendali a rischio di reato, anche in relazione ad esigenze di adeguamento future.